



Il sub Commissario ad Acta

Per l'attuazione del Piano di Rientro Sanitario
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 03.03.2011)

Prot. 5220/Q
del 6/11/2013

Ai Direttori Generali delle
AA.SS.LL. della Campania

LORO SEDI

Oggetto: Limiti di spesa e verifiche di appropriatezza e di priorità nell'ambito delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie per disabili

Con riferimento ai provvedimenti regionali adottati ai fini della definizione dei limiti di spesa per le prestazioni sanitarie e sociosanitarie, si ritiene necessario, in un contesto particolarmente critico per la sostenibilità del Servizio Sanitario, ribadire alcuni principi fondamentali per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza.

L'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, stabilisce: "Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che:

- a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2;
- b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
- c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza.

Come più volte evidenziato nei provvedimenti regionali, "le prestazioni e i servizi inclusi nei Livelli Essenziali di cui al D.P.C.M. 29 novembre 2001 e successive modificazioni rappresentano il livello "essenziale" garantito a tutti i cittadini che le Regioni debbono assicurare sulla base del principio di appropriatezza, inteso sia come appropriatezza clinica delle prestazioni più efficaci a fronte del bisogno accertato sia di appropriatezza come regime di erogazione della prestazione più efficace ma al tempo stesso a minor consumo di risorse, con evidenti ricadute sulla capacità del sistema di assicurare equità di erogazione di prestazioni";

Il Piano di Indirizzo per la Riabilitazione, di cui all'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 10 febbraio 2011 e recepito dalla Regione Campania con Decreto del Commissario ad Acta per il Piano di rientro n. 142 del 13/11/2012, nell'ambito di un approccio globale alla gestione dei servizi sanitari garantito dal "governo clinico", fornisce indicazioni sui criteri ed i requisiti dei vari setting riabilitativi per stabilirne l'appropriatezza d'uso.

*Giunta Regionale della Campania*

Il citato Piano evidenzia che "il processo riabilitativo, con i suoi interventi terapeutici riveste un ruolo indispensabile ed insostituibile fino a quando è presente nel paziente un possibile cambiamento attivo del livello di funzionamento; oltre tale limite è, però, necessario pensare ad un adeguamento dello stile di vita della persona con disabilità analogamente a quanto avviene per persone con disturbi cronici", valorizzando a tal fine il ruolo dell'attività fisica nell'azione fondamentale di contrasto nel determinismo della cronicità e disabilità, rappresentando in tal senso un logico e fisiologico proseguimento della riabilitazione.

Con il recente decreto commissariale n. 102 del 11/10/2013 è stato dato mandato ai Direttori Generali delle ASL di disporre una valutazione straordinaria dei pazienti, individuando quelli dimissibili, sia al fine di evitare prestazioni e possibili istituzionalizzazioni, non necessarie c/o non appropriate, sia per evitare costi improduttivi e dispersione di risorse.

Al riguardo, si chiede di far pervenire entro il 15 novembre p.v una dettagliata relazione sulle attività poste in essere da codeste AA.SS.LL. circa le verifiche di appropriatezza prescrittiva ed erogativa nonché di priorità degli interventi nell'ambito dell'assistenza sanitaria riabilitativa e sociosanitaria per disabili, indispensabili per la giusta allocazione delle risorse aziendali disponibili destinate a tali tipologie di assistenza, a garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza.

Alla luce di quanto sopra, si comunica che è in corso di adozione apposito provvedimento che autorizza codeste Aziende Sanitarie ad utilizzare la prevista riserva del 5% delle quote dei tetti di spesa relativi all'anno 2013 per dare risposta prioritaria ai bisogni ritenuti indifferibili, con particolare riferimento a quelli dei disabili in età evolutiva. Nelle more dell'adozione del suddetto provvedimento le SS.LL. sono invitate a garantire la continuità nella erogazione di prestazioni non rinviabili alle indicate categorie di disabili.

Mario Vaseo

Il Direttore Generale per la Tutela
della Salute ed il Coordinamento
del Sistema Sanitario Regionale
Mario Vaseo